

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00

REPERTORIO N.

CONTRATTO PER LA FORNITURA DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO A TRASMISSIONE (TEM) LOTTO 1 CIG 9291746F5A.

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno (...) del mese di, in Varese, presso i locali dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi dell'Insubria, via Ravasi, 2, avanti a me, Ufficiale Rogante dell'Università degli Studi dell'Insubria, nominato con Decreto del Direttore Generale, a norma di quanto previsto nella parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilità, con l'assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato e con il mio assenso, sono comparsi:

- Il sig., nato a (...), il, il quale interviene al presente atto in qualità di della società, (cod. fisc. n.), con sede legale in Via - (...), come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di in data n., di seguito denominato Appaltatore;

- il Dott. Marco CAVALLOTTI, nato a Pavia il 16/11/1960 nella sua qualità di Direttore Generale dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (cod. fisc. n. 95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei necessari poteri per la firma del presente atto ai sensi della parte 7.7 del Manuale di Amministrazione e Contabilità, di seguito denominato Università;

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2022, n. 144 è stato autorizzato ai sensi dell'art. 2 D.L. 76/2020 "Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitali", convertito in L. 120/2020, l'espletamento di una procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura di cui ai seguenti lotti: Lotto 1 Microscopio elettronico a trasmissione – TEM, Lotto 2 Microscopio elettronico a scansione/trasmissione – STEM per un importo a base d'asta per il lotto 1 fissato in € 277.000,00 (duecentosettantasettemila/00) oltre IVA, di cui €0,00 per costi della sicurezza ed € 8.000 per costi della manodopera;

- che in forza della predetta delibera, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata con riferimento al lotto 1 all'Impresa (*denominazione - P.IVA e sede legale*) che ha offerto il valore complessivo pari a € sull'importo posto a base di gara, come risulta dall'offerta presentata dalla predetta Ditta;

- che, nelle more del rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011 richiesta alla Banca Nazionale dei contratti pubblici la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (c.d. B.D.N.A.) in data _____, acquisita l'autocertificazione da parte dell'Appaltatore, si procede alla stipula del presente atto, sottoposto alle condizioni di cui all'art. 94, comma 2 del citato Decreto;

quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano il seguente contratto:

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto per il lotto 1 è la fornitura di un microscopio elettronico a trasmissione – TEM, come meglio specificato nella parte II del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al

presente contratto.

Art. 2 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:

1. Offerta economica (All. 1)
2. Offerta tecnica
3. Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutti i suddetti documenti sono depositati agli atti dell'Università degli Studi dell'Insubria e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a € (...../.....) IVA esclusa.

Art. 4 - Pagamenti

Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fatturazione avverrà in due rate: la prima fattura, di importo pari all'80 % del totale, verrà emessa a seguito dell'installazione dello strumento e della verifica di conformità, il restante 20% verrà fatturato in seguito all'erogazione del corso di formazione al corretto utilizzo dello strumento.

I pagamenti saranno corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di regolare esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla

Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione appaltante, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore ha comunicato con nota prot. del .././..... gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed

assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i.

Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.

Questa Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica", del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Le fatture, indirizzate all'Area Formazione e ricerca, devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così censito su www.indicepa.it: 9JFCYV.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice CIG 9291746F5A e il codice unico di progetto CUP J49J20001080007, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Università all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

Art. 5 - Tempo utile per la consegna della fornitura

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, la consegna della fornitura e posa dovrà avvenire entro **210 giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto, ovvero di avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula, in caso di urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.lgs. 50/2016.

Le operazioni di installazione e collaudo dello strumento dovranno concludersi entro, e non oltre, **n. 60 giorni**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di consegna dello strumento.

Il corso di formazione, al corretto utilizzo del microscopio, dovrà essere erogato, da un tecnico specializzato, entro, e non oltre, n. 30 giorni, naturali e consecutivi, successivi all'esito positivo delle operazioni di collaudo.

Art. 6 - Penalità per ritardi

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera come segue: 0,3 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella fornitura rispetto alla data di consegna pattuita, fino a 5 giorni di ritardo; 0,6 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella fornitura rispetto alla data di consegna pattuita, dal 6° al 10° giorno di ritardo; 1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella fornitura rispetto alla data di consegna pattuita, dall'11° giorno di ritardo; 1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nello svolgimento del corso di formazione; 1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nello svolgimento degli interventi in garanzia rispetto alla data di intervento pattuita o, in mancanza di questa, a partire dal 7° giorno dalla la segnalazione.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università a causa dei ritardi.

Ai sensi dell'art. 6.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, la violazione degli obblighi specifici derivanti dall'utilizzo di risorse previste dal PNRR o dal PNC., comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6% dell'ammontare netto contrattuale e l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici. In tal caso, le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 7 – Obblighi specifici derivanti dall'utilizzo di risorse previste dal PNRR o da PNC

Ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29/07/2021, n. 108, rubricato "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", volte a favorire le pari opportunità, generazionali e di genere nonché a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili nell'ambito degli appalti suindicati, l'appaltatore provvederà:

- (in caso di operatore economico con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50), a trasmettere alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta¹;

- (in caso di operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15) a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

È fatto inoltre obbligo all'aggiudicatario di assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art 47 co. 4 Legge 29/07/2021, n. 108). Tale obbligo si riferisce anche alle prestazioni svolte mediante subappalto (o avvalimento). Le assunzioni effettuate dal subappaltatore rileveranno per determinare la base di calcolo della quota indicata dalla Stazione Appaltante. Qualora l'appaltatore abbia già raggiunto la percentuale delle assunzioni necessarie indicata dalla Stazione Appaltante, il subappaltatore non sarà tenuto ad assumere lavoratori.

Art. 8 - Verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità deve essere emesso non oltre sei mesi

¹ In attuazione di quanto previsto dall'art 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna è stato emanato il Decreto interministeriale del 29 marzo 2022.

dall'ultimazione delle prestazioni. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Art. 9 - Subappalto.

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dall'Università, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Previa autorizzazione dell'Università e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., possono essere subappaltati esclusivamente le seguenti prestazioni che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto:

L'appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell'art 105 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

.....

oppure

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Aggiudicatario ha dichiarato di non volervi fare ricorso in sede di gara.

Art. 10 - Garanzie definitive

L'Appaltatore a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cauzione definitiva con polizza fidejussoria n. per l'importo di € rilasciata da in data e valida fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato allorché è automaticamente svincolata.

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni e delle attività connesse, sollevando l'Università da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'appalto, polizza di assicurazione n. emessa in data .././....., per un importo pari a € (...../....), contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che prevede altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni, sino alla data di scadenza del contratto, per un massimale pari a € (...../.....).

Art. 11 - Risoluzione

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Varese.

Art. 13 - Spese del contratto

Tutte le spese di bollo, scritturazione, copie di atti, disegni, registrazione fiscale ed altre dipendenti dal presente atto, sono a totale carico dell'Appaltatore. L'onere per I.V.A., come per legge, è a carico dell'Università.

Art. 14 - Privacy

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it.

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica.

L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

Art. 15 - Approvazione specifica di clausole

L'appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, descritte negli art. 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 dichiara di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II co. cc.

L'APPALTATORE

(*Sig.*)

(*firmato digitalmente*)

IL DIRETTORE GENERALE

(*Dott. Marco Cavallotti*)

(*firmato digitalmente*)

L'UFFICIALE ROGANTE

(*.....*)

(*firmato digitalmente*)